



SENTENZA N° 327/18
Cron. n° 3114/18
R.G. 163/18

Tribunale di Siena

Causa R.G.

Oggi 14 novembre 2018 alle ore 14,14 avanti a me, giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, sono comparsi l' _____ per parte ricorrente, e l' _____ per l' _____ i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccetto, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre l'Avv. _____ contesta la validità e rilevanza ai fini del decidere delle Circolari _____ citate ex adverso. In punto di spese i procuratori si rimettono a giustizia. Si dà atto che alla discussione ha assistito il _____ ai fini della pratica forense. Il giudice decide la causa, previa camera di consiglio (in cui si ritira alle ore 14,20), come da sentenza di seguito estesa a verbale venendo a costituirne parte integrante, che si allega al presente verbale venendo a costituirne parte integrante, dando lettura alla presenza del cancelliere Gessica Severini del dispositivo in udienza alle ore 15,00

Il giudice o.p.

(dott.sa Chiara Flavia Scarselli)
Chiara Flavia Scarselli



**REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____, R.Lav.

promossa da:

....., (C.F.:) elettivamente domiciliato in
 presso lo studio dell'avvocato dal quale unitamente e disgiuntamente
 all'avvocato è rappresentato, come da procura allegata in atti al ricorso
 introduttivo;

PARTE RICORRENTE

contro:

..... in persona del l.r.p.t. con sede in
 rappresentato e difeso dall'avvocato ed elettivamente domiciliato presso la sede
 provinciale dell' come da procura allegata alla memoria di
 costituzione

PARTE RESISTENTE

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' e la
 in persona dei rispettivi legali rappresentanti per tempo, per ivi sentir accogliere le seguenti
 conclusioni: "affinchè il Giudice del lavoro del Tribunale di Siena voglia: preliminarmente. In via
 preliminare sospendere l'avviso di addebito opposto; ancora in via preliminare accertare
 l'avvenuta prescrizione delle contribuzioni così come individuate nell'avviso di addebito n.
) rideterminando gli importi non prescritti di cui all'avviso di addebito;
 nel merito in tesi, in ogni caso annullare l'avviso di addebito n.) in quanto
 infondato in fatto ed in diritto; in subordine e con espressa riserva di gravame rideterminare gli
 importi dovuti sulla base della corretta aliquota. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore,
 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento
 delle seguenti conclusioni: " Voglia il Tribunale di Siena – Giudice del Lavoro: - nel merito :
 respingere integralmente il ricorso presentato da ; - per l'effetto : condannare parte
 ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa."

La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 14 novembre
 2018 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre rilevare preliminarmente l'intervenuta estinzione del conseguentemente
 non deve esserne dichiarata la contumacia.

Fermo quanto sopra emerge dalla documentazione prodotta che il ricorrente a far data dal
 31.12.2015 è stato cancellato dalla gestione commercianti e che attualmente, circostanza non
 contestata, risulta essere socio accomandante di due società la di
 e la , che operano nel settore immobiliare occupandosi

Chiana
 S. Cassini

esclusivamente di locazioni immobiliari di beni di loro proprietà, ciò se da un lato comporta che possa aver continuato a percepire gli utili prodotti dalla società, tuttavia tale rendita non implica necessariamente la partecipazione all'effettivo lavoro in società, per ciò solo, quindi, non appaiono sussistenti i presupposti per la avvenuta iscrizione di ufficio con conseguente onere contributivo alla Gestione commercianti in carenza di attività abituale all'interno della società.

In particolare si rileva come non vale a determinare la reiscrizione d'ufficio di costui nella Gestione commercianti il fatto di essere socio accomandante di tali società.

A tal proposito, del resto, deve rilevarsi come la mera percezione di utili prodotti dalla società, vale a dire di redditi di mera partecipazione, non è titolo idoneo a determinare l'obbligo contributivo nella Gestione commercianti, tanto più quando come nel caso di specie gli utili percepiti riguardano la locazione di un immobile di proprietà delle dette società, circostanza questa non oggetto di specifica contestazione e facilmente verificabile da parte dell'interessato.

Ai fini della nascita dell'obbligo contributivo in capo al soggetto socio di società di persone nella Gestione speciale commercianti ciò che conta, infatti, è l'effettivo esercizio di una attività riconducibile ad una impresa commerciale, sicché il solo godimento di una rendita di posizione non equivale a ricondurre l'attività di mera riscossione degli utili sociali nell'ambito del lavoro autonomo.

Pertanto la fattispecie in esame non ricade nell'ambito di operatività dell'articolo 1, lettera c) della legge n. 1397 del 1960, disposizione sostituita dal primo comma dell'art. 29 della legge n. 160 del 1975, nel testo sostituito dal comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, secondo cui:

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli..omissis...

In conseguenza, assorbita ogni altra considerazione svolta dalle parti, l'opposizione deve essere accolta e conseguentemente si deve procedere all'annullamento della cartella di avviso di addebito n. ... con contestuale accertamento che il ricorrente nulla deve all'... per i titoli ivi riportati.

Le spese del giudizio, come in dispositivo vengono liquidate sulla base dei criteri di cui al D.M. 37/18 ed ai valori minimi in considerazione del valore della causa e dell'effettiva attività processuale svolta che non ha visto istruttoria, seguono a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. la piena soccombenza della parte resistente

P. Q. M.

Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.

Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:

*Chiara Florini
5 annelli*

Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto annulla la cartella di avviso di addebito n. e contestualmente accerta e dichiara che il ricorrente nulla deve all' per i titoli ivi riportati;
visto l'art. 91 c.p.c. condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.775,00 oltre rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge.
Siena, 31/08/2018

Il giudice o.p.
dott.sa Chiara Flavia Scarselli

Chiara Flavia Scarselli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
H. *31/08/2018*

